

PIERREL S.P.A.

Sede legale in via Palestro 6, Milano

Capitale sociale Euro 14.935.000,00 interamente versato

Registro imprese di Milano iscrizione n. 04920860964

Codice fiscale/Partita I.V.A. n. 04920860964

REA n. 1782635

***** **

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DI PIERREL S.p.A. DEL 10 ottobre 2011

Relazione illustrativa degli Amministratori sui punti all'Ordine del Giorno dell'Assemblea Straordinaria redatta ai sensi dell'art. 3 del Decreto Ministero di Grazie e Giustizia n. 437 del 5 novembre 1998, ai sensi dell'art. 2441, comma sesto del codice civile e ai sensi dell'art. 72 Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche (il "Regolamento").

Assemblea Straordinaria degli Azionisti del 12 Novembre 2011 in unica convocazione.

Signori Azionisti,

su proposta del Consiglio e a seguito di avviso di convocazione pubblicato a norma di legge e di statuto in data 13 Ottobre 2011 l'assemblea dei soci di Pierrel S.p.A. (di seguito "**Pierrel**" o la "**Società**") è chiamata a deliberare, in sede straordinaria, in merito al seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1. Proposta di eliminazione del valore nominale delle azioni; - Delibere inerenti e conseguenti e relativa modifica dell'art. 5.1 dello statuto sociale.**
- 2. Proposta di attribuzione, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, agli amministratori della facoltà di aumentare a pagamento il capitale sociale, in una o più volte, in via anche scindibile, e, qualora la relativa delibera sia approvata con le maggioranze previste dalla legge, con facoltà di esclusione del diritto di opzione ex art. 2441, comma quinto del codice civile e per un periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione e per un ammontare massimo di Euro 15.000.000,00, oltre l'eventuale sovrapprezzo, da effettuarsi mediante emissione di azioni ordinarie prive del valore nominale,**

eventualmente anche al servizio di un prestito obbligazionario convertibile da emettersi in una o più volte, conferendo altresì la facoltà agli amministratori di stabilirne tutte le condizioni, ivi compresi la durata, il tasso di interesse, i tempi e il rapporto di conversione. Modifiche all'art. 5 dello statuto e deliberazioni inerenti e conseguenti. 3. Proposta di modifica dell'art. 26 dello Statuto Sociale al fine di eliminare il paragrafo 26.12. Delibere inerenti e conseguenti.

* * *

La presente relazione illustrativa (la “**Relazione**”) è predisposta ai sensi dell'art. 3 del Decreto del Ministero di Grazia e Giustizia n. 437 del 5 novembre 1998, ai sensi dell'art. 2441, comma sesto del Codice Civile ed ai sensi dell'art. 72 del Regolamento e ha lo scopo di illustrare il contenuto e le motivazioni delle proposte concernenti le materie poste all'ordine del giorno

* * *

“1. Proposta di eliminazione del valore nominale delle azioni - Delibere inerenti e conseguenti e relative modifica dell'art. 5 dello statuto sociale.”

Con riferimento al primo punto all'ordine del giorno, sottoponiamo alla Vostra approvazione la proposta di procedere all'eliminazione del valore nominale espresso delle azioni ordinarie della Società, attualmente pari a Euro 1,00, con conseguente modifica dell'articolo 5 dello statuto sociale.

Nell'ottica di garantire una maggiore flessibilità nella strutturazione del processo di rafforzamento patrimoniale della società, anche per consentire un reperimento di idonee risorse finanziarie a supporto dei piani di sviluppo, gli amministratori ritengono sia opportuno proporre l'eliminazione del valore nominale delle azioni.

A tale proposito si rammenta che gli artt. 2328, comma secondo, n. 5 e 2346, comma terzo del codice civile prevedono la possibilità di emettere azioni prive del valore nominale.

Tale istituto presuppone il mantenimento del capitale sociale e la sua suddivisione in azioni che mantengono quindi un valore contabile figurativo o implicito risultante dalla divisione del capitale sociale per il numero totale delle azioni in circolazione. Pertanto una variazione dell'ammontare del capitale sociale senza

effettuare operazioni (quali aumento, raggruppamento o divisione) sulle azioni, così come una variazione del numero complessivo delle azioni in circolazione, fermo restando l'ammontare complessivo del capitale sociale, determinerà una variazione del valore contabile implicito delle azioni. Lo statuto sociale dovrà conseguentemente dare indicazione sia dell'ammontare complessivo del capitale sociale che del numero di azioni in cui lo stesso è frazionato, mentre non conterrà più alcuna indicazione sul valore nominale delle stesse. Come conseguenza le norme del codice civile che fanno riferimento al valore nominale delle azioni dovranno applicarsi avendo riguardo al loro numero in rapporto al totale delle azioni emesse conformemente a quanto previsto dall'art. 2346, comma terzo del codice civile.

L'eliminazione del valore nominale non soltanto rappresenta un utile strumento di semplificazione organizzativa, ma altresì consente una maggiore flessibilità nella strutturazione delle operazioni sul capitale e, in particolare, delle operazioni di aumento di capitale, permettendo l'emissione di nuove azioni ad un prezzo anche inferiore alla preesistente parità contabile. In mancanza dell'indicazione espressa del valore nominale delle azioni, infatti, la società emittente potrà stabilire liberamente il numero di nuove azioni in cui frazionare il capitale sociale (a) determinando il prezzo unitario delle stesse (comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo) nel rispetto del limite di cui all'art. 2346, comma quinto del codice civile (ai sensi del quale il valore dei conferimenti non può essere inferiore all'ammontare complessivo dell'aumento di capitale), e (b) determinando per ogni aumento di capitale una parità contabile diversa che, pertanto, potrà anche discostarsi (sia in eccesso che in difetto) dalla parità contabile storica.

Si ribadisce che tale ampia facoltà non diminuisce in alcun modo la tutela dell'integrità del capitale sociale né pregiudica l'interesse dei soci della Società in caso di aumenti di capitale sociale con esclusione ovvero limitazione del diritto di opzione, restando ferma l'esigenza di rispettare (anche nel caso di azioni prive di valore nominale) le norme di cui all'art. 2441, comma sesto del codice civile in relazione ai criteri di fissazione del prezzo di emissione.

Alla luce di quanto precede, si ritiene che la proposta di eliminare il valore nominale delle azioni si ponga in linea con l'interesse sociale, consentendo tra l'altro la massima flessibilità nella definizione di operazioni sul capitale.

Si propone pertanto di approvare la seguente:

DELIBERA

“(a) di eliminare il valore nominale delle azioni rappresentative del capitale sociale della Società;

(b) di modificare conseguentemente l'art. 5.1 dello statuto sociale secondo il testo qui di seguito riportato. Al riguardo si riporta qui di seguito l'esposizione a confronto del testo dell'art. 5.1 vigente con evidenziazione in rosso delle parti che si propone di eliminare;

Testo Vigente	Nuovo Testo
5.1 Il capitale sociale sottoscritto è di Euro 14.935.000,00 (quattordicimilioni novecentotrentacinquemila virgola zero zero), e suddiviso in n. 14.935.000,00 (quattordicimilioni novecentotrentacinquemila virgola zero zero) azioni ordinarie da nominali Euro 1,00 (Euro uno virgola zero zero) ciascuna e potrà essere aumentato una o più volte anche mediante emissione di azioni aventi diritti diversi da quelli delle azioni già emesse	5.1 Il capitale sociale sottoscritto è di Euro 14.935.000,00 (quattordicimilioni novecentotrentacinquemila virgola zero zero), e suddiviso in n. 14.935.000,00 (quattordicimilioni novecentotrentacinquemila virgola zero zero) azioni ordinarie da nominali Euro 1,00 (Euro uno virgola zero zero) ciascuna <u>senza valore nominale</u> e potrà essere aumentato una o più volte anche mediante emissione di azioni aventi diritti diversi da quelli delle azioni già emesse.

(c) di conferire all'organo amministrativo, e per esso ai legali rappresentanti pro-tempore con facoltà di sub-delega, il potere di compiere tutto quanto necessario al fine di dare esecuzione ai punti a) e b) della presente delibera e per iscrivere la stessa nel competente ufficio del Registro delle Imprese, apportando le modificazioni, aggiunte e soppressioni, purché non sostanziali, eventualmente richieste dalle autorità competenti;

(d) di conferire all'organo amministrativo, e per esso ai legali rappresentanti pro-tempore con facoltà di sub-delega, il potere di depositare presso il competente Registro delle Imprese il testo dello statuto modificato ai sensi del punto b)."

Si ritiene che le modifiche statutarie sopra illustrate non determinino l'insorgere di alcun diritto di recesso in capo agli azionisti della Società.

* * *

2. Proposta di attribuzione, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, agli amministratori della facoltà di aumentare a pagamento il capitale sociale, in una o più volte, in via anche scindibile e, qualora la relativa delibera sia approvata con le maggioranze previste dalla legge, con facoltà di esclusione del diritto di opzione ex art. 2441, comma quinto del codice civile e per un periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione e per un ammontare massimo di Euro 15.000.000,00, oltre l'eventuale sovrapprezzo, da effettuarsi mediante emissione di azioni ordinarie prive del valore nominale, eventualmente anche al servizio di un prestito obbligazionario convertibile da emettersi, in una o più volte, conferendo altresì la facoltà agli amministratori di stabilirne tutte le condizioni, ivi compresi la durata, il tasso di interesse, i tempi e il rapporto di conversione. Modifiche all'art. 5 dello statuto e deliberazioni inerenti e conseguenti. "

Il Consiglio di Amministrazione intende richiedere all'assemblea straordinaria l'attribuzione, ai sensi degli articoli 2443 e 2441 del codice civile, della facoltà di aumentare a pagamento il capitale sociale, in una o più volte, in via anche scindibile per il periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione e per un ammontare massimo di Euro 15.000.000,00 (quindicimilioni), oltre l'eventuale sovrapprezzo, aumento da realizzarsi mediante l'emissione di azioni ordinarie prive del valore nominale, in un numero da definirsi in considerazione del prezzo di emissione, previa verifica da parte del Consiglio stesso della sussistenza e del rispetto delle condizioni previste dalla legge, con facoltà per il Consiglio di (a) determinare, quindi, nel rispetto della legge, il prezzo di emissione, e (b):

(i) riservare le azioni in opzione agli aventi diritto, e/o

- (ii) riservare le azioni, in tutto o in parte, a investitori istituzionali di natura finanziaria e/o industriale, siano essi italiani o esteri, con conseguente esclusione del diritto di opzione, e/o
- (iii) riservare le azioni rinvenienti dall'aumento di capitale al servizio di un prestito obbligazionario convertibile; e/o
- (iv) riservare le azioni alla conversione di obbligazioni emesse da società italiane o estere e riservate ad investitori istituzionali italiani o esteri, con conseguente esclusione del diritto di opzione;

il tutto con la precisazione che nelle ipotesi sub (ii) e (iii) e (iv) il prezzo di emissione - sul quale, al momento dell'emissione, sarà richiesto il parere di congruità ex art. 2441, sesto comma del codice civile - dovrà tenere conto dell'andamento del mercato in periodo non superiore ai sei mesi antecedenti e comunque nel rispetto di quanto previsto dall'ultimo periodo del sesto comma dell'art. 2441 codice civile. Si prevede inoltre che sia conferita al consiglio di amministrazione la facoltà, tra l'altro, (a) di determinare, oltre al prezzo di emissione, anche i termini, entro i quali l'aumento o gli aumenti di capitale potranno essere sottoscritti e versati dagli aventi diritto; (b) di stabilire la scindibilità (deliberando, pertanto, che, qualora l'aumento e/o gli aumenti di capitale deliberati non siano stati integralmente sottoscritti entro il termine di volta in volta all'uopo fissato, il capitale sociale risulti nondimeno aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte fino a tale termine) o meno dell'aumento o degli aumenti di capitale; (c) di stabilire in genere termini e modalità ritenuti necessari o opportuni per l'esecuzione e la sottoscrizione dell'aumento e/o degli aumenti di capitale deliberati; e (d) di porre in essere qualsiasi formalità e/o adempimento richiesti dalla normativa applicabile affinché le azioni di nuova emissione rinvenienti da detto aumento di capitale (o da detti aumenti di capitale) siano ammesse alla quotazione.

Tutto ciò premesso, si illustra quanto segue.

La Società potrebbe avere necessità, anche nel breve periodo, di reperire le risorse finanziarie necessarie per il perseguimento dei propri obiettivi strategici, industriali ed economici e il sostentamento del proprio sviluppo.

Anche in considerazione della propria struttura finanziaria e delle situazione attuale del mercato del credito in Italia, è possibile che per reperire tali risorse la Società debba ricorrere all'esecuzione di operazioni di aumento del proprio capitale indirizzate, a seconda delle circostanze, ad investitori terzi e/o ai propri azionisti. Pertanto, la proposta di delega di cui in discussione intende conferire agli amministratori la possibilità di eseguire in tempi ridotti eventuali operazioni di aumento di capitale mirate al rafforzamento patrimoniale e finanziario della Società, assicurando le condizioni di tempestività e flessibilità necessarie per cogliere le condizioni di mercato più favorevoli.

In particolare, gli amministratori ritengono opportuno che l'assemblea degli azionisti conferisca al consiglio la delega ad aumentare il capitale sociale, se del caso, anche con esclusione o limitazione del diritto di opzione spettante ai soci al fine di poter offrire le azioni di nuova emissione in sottoscrizione alle categorie di investitori sopra precisate. In tal modo, infatti, si potrebbe soddisfare più agevolmente l'interesse sociale di favorire, ove se ne presentasse l'occasione, il reperimento, in via diretta, tramite aumenti di capitale e conseguente emissione di nuove azioni eventualmente da porre al servizio di un prestito obbligazionario convertibile, ovvero anche in via indiretta, tramite società italiane od estere che emettano obbligazioni convertibili in emittende azioni della Società, di mezzi finanziari presso investitori istituzionali italiani od esteri, assolvendo in tal modo il duplice obiettivo, da un lato, di favorire l'ingresso nella compagine societaria di investitori stabili a livello nazionale ed internazionale, dall'altro di raccogliere capitali su mercati liquidi con maggiore flessibilità e tempestività.

Il consiglio intende sottolineare l'importanza che l'assemblea conferisca la delega agli amministratori di aumentare il capitale sociale con la possibilità di escludere il diritto di opzione anche in considerazione delle recenti discussioni intraprese con un importante investitore istituzionale aventi ad oggetto il possibile investimento di tale soggetto nel capitale della Società mediante la sottoscrizione di un aumento di capitale dedicato.

Fermo restando quanto precede, gli amministratori ritengono che lo strumento della delega al consiglio di cui agli artt. 2443 e 2441 del codice civile sia, in questo

momento, un elemento essenziale per garantire alla Società libertà e facilità di azione nell'esecuzione di operazioni di aumento di capitale. Pertanto, nell'ipotesi in cui la proposta di delega della facoltà di aumento del capitale con possibilità di escludere o limitare il diritto di opzione sia approvata dall'assemblea straordinaria con una maggioranza inferiore a quella prevista dall'art. 2441, quinto comma del codice civile, la proposta di delega agli amministratori del potere di aumentare il capitale sociale si intenderà conferita agli amministratori nei termini presentati dal consiglio di amministrazione e illustrati nella presente Relazione, fatta eccezione per la facoltà degli amministratori di escludere o limitare il diritto di opzione. In tale circostanza, quindi, in esecuzione della delega conferita, il consiglio di amministrazione potrà deliberare, nel rispetto dei termini e delle condizioni fissati dall'assemblea straordinaria e di quelli previsti dalla normativa applicabile, esclusivamente aumenti di capitale da offrire in opzione agli azionisti.

Non si ritiene necessario che lo statuto o la deliberazione assembleare di delega contengano la determinazione del prezzo di emissione delle azioni né criteri, ulteriori rispetto a quanto previsto dall'art. 2441, sesto comma del codice civile per determinarlo. Gli amministratori sono infatti tenuti in ogni caso al rispetto del criterio di determinazione del prezzo dettato dall'art. 2441, sesto comma del codice civile, in base al quale la deliberazione "*determina il prezzo di emissione delle azioni in base al valore del patrimonio netto, tenendo conto, per le azioni quotate in borsa, anche dell'andamento delle quotazioni nell'ultimo semestre*". La deliberazione assembleare di delega lascia, pertanto, alla discrezionalità degli amministratori, da esercitarsi nell'ambito delle loro prerogative, la determinazione di detto prezzo, da attuarsi in sede di assunzione delle relative deliberazioni, fermo restando l'obbligo di uniformarsi al criterio (minimo) dettato dalla norma ora citata. Si precisa che la verifica della sussistenza delle condizioni per l'emissione dell'aumento e/o degli aumenti di capitale dovrà essere fatta al momento della delibera o delle delibere di emissione dell'aumento stesso da parte dell'organo amministrativo deliberante e che in tali occasioni dovranno altresì essere predisposte da parte dello stesso idonee relazioni illustrative dalle quali risultino, tra

l'altro, il prezzo di emissione delle azioni e i criteri adottati per la relativa determinazione in conformità all'art. 2441, sesto comma del codice civile nonché, nel caso la delega conferita dall'assemblea straordinaria preveda la facoltà di aumentare il capitale con esclusione del diritto di opzione e tale facoltà sia effettivamente esercitata dagli amministratori, delle ragioni della specifica esclusione. Con riferimento a tali operazioni dovrà inoltre essere rilasciato il parere dell'organo di controllo (società di revisione) sulla congruità del prezzo di emissione delle azioni.

È previsto che il consiglio di amministrazione utilizzi a breve la delega, qualora conferita dall'assemblea straordinaria, deliberando alternativamente (a) un aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione da offrire in sottoscrizione all'investitore istituzionale con il quale sono in corso alcune discussioni, come descritto in precedenza, ovvero (b) un aumento di capitale da offrire in opzione agli azionisti qualora (i) la proposta di delega con facoltà di esclusione del diritto di opzione non dovesse essere approvata dall'assemblea con le maggioranze richieste dalla legge, o (ii) le trattative con l'investitore istituzionale non dovessero avere un esito soddisfacente per la Società.

Nell'esercizio della delega, in caso di aumento di capitale da offrirsi in opzione agli azionisti, la possibilità di conferire mandato ad una o più istituzioni finanziarie al fine di costituire un consorzio che garantisca l'integrale sottoscrizione dell'aumento di capitale sarà valutata dal consiglio di amministrazione della Società caso per caso. Dell'eventuale esistenza di un consorzio di garanzia verrà data ampia ed adeguata informativa al mercato.

In ogni caso, verrà data tempestiva ed adeguata informativa al mercato in merito, tra l'altro, alle caratteristiche, agli effetti economici-patrimoniali, ai tempi e alle modalità di esecuzione di ogni eventuale aumento di capitale che sarà deliberato dal consiglio di amministrazione in esecuzione della presente delega.

Qualora la proposta di cui in oggetto dovesse essere approvata dall'assemblea straordinaria, si renderà necessario modificare l'art. 5 dello statuto sociale al fine di riflettere il testo della delega conferita agli amministratori. Con l'occasione, si ritiene opportuno modificare l'art. 5 dello statuto sociale anche al fine di aggiornare

lo stesso in relazione al parziale esercizio, da parte degli amministratori, della delega di aumento del capitale sociale conferitagli ai sensi degli artt. 2443 e 2441 del codice civile con deliberazione dell'assemblea straordinaria dell'8 agosto 2007. In particolare, come a voi noto, il Consiglio di Amministrazione, in data 21 luglio 2009, in parziale attuazione della delega conferita all'organo amministrativo con la citata delibera assembleare straordinaria in data 8 agosto 2007, ha deliberato di aumentare il capitale sociale, in via scindibile, mediante emissione a pagamento, con eventuale sovrapprezzo, di massimo numero 1.000.000,00 (unmilione virgola zero zero), azioni ordinarie, godimento regolare, del valore nominale di Euro 1,00 (uno virgola zero zero) ciascuna, e così per massimi nominali Euro 1.000.000,00 (unmilione virgola zero zero), da offrire in opzione a coloro che risulteranno essere azionisti della società alla data di inizio del periodo di sottoscrizione, in proporzione al numero di azioni possedute. All'esito del periodo di offerta in opzione, conclusasi il 26 novembre 2009, sono state sottoscritte n. 515.000 azioni regolari ragion per cui il capitale è stato portato da Euro 14.420.000,00 (quattordicimilioniquattrocentoventimila) ad Euro 14.935.000,00 (euro quattordicimilioni novecentotrentacinquemila) che rappresenta l'attuale capitale sociale della società.

Ai sensi e per gli effetti di cui al punto 3 dello Schema n. 3 di cui all'Allegato 3A del Regolamento Emittenti, il consiglio di amministrazione precisa di non ritenere che le proposte modifiche statutarie all'art. 5.5 possano comportare l'insorgere del diritto di recesso ai sensi dell'art. 2437 del codice civile, non risultando tra i presupposti che la norma e lo statuto fissano per l'esercizio di tale diritto.

Se siete favorevoli, Vi invitiamo ad approvare la seguente

DELIBERAZIONE

“L'assemblea straordinaria degli azionisti, preso atto della proposta degli Amministratori e preso atto della dichiarazione del collegio sindacale con la quale si attesta che il capitale sociale risulta interamente sottoscritto e versato,

DELIBERA

a) di attribuire al Consiglio di Amministrazione, ai sensi degli articoli 2443 e 2441 del codice civile, la facoltà di aumentare a pagamento il capitale sociale, in via

anche scindibile, in una o più volte, per il periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione e per un ammontare massimo di Euro 15.000.000,00 (euro quindicimilioni, virgola zero zero) oltre l'eventuale sovrapprezzo, aumento da realizzarsi mediante l'emissione di azioni ordinarie, prive del valore nominale, in un numero da definirsi in considerazione del prezzo di emissione, con godimento regolare, previa verifica da parte del Consiglio stesso della sussistenza e del rispetto delle condizioni previste dalla legge, con facoltà per il Consiglio di:

(a) determinare, quindi, nel rispetto della legge, il prezzo di emissione e

(b)

(i) riservare le azioni in opzione agli aventi diritto, e/o

(ii) riservare le azioni, in tutto o in parte, a investitori istituzionali di natura finanziaria e/o industriale, siano essi italiani o esteri, con conseguente esclusione del diritto di opzione, e/o

(iii) riservare le azioni rinvenienti dall'aumento di capitale al servizio di un prestito obbligazionario convertibile; e/o

(iv) riservare le azioni alla conversione di obbligazioni emesse da società italiane o estere e riservate ad investitori istituzionali italiani o esteri, con conseguente esclusione del diritto di opzione;

il tutto con la precisazione che nelle ipotesi sub (ii), (iii) e (iv) il prezzo di emissione - sul quale, al momento dell'emissione, sarà richiesto il parere di congruità ex art. 2441, sesto comma del codice civile - dovrà tenere conto dell'andamento del mercato in periodo non superiore ai sei mesi antecedenti e comunque nel rispetto di quanto previsto dall'ultimo periodo del sesto comma dell'art. 2441 codice civile.

Nell'ambito di tale facoltà, all'organo amministrativo viene attribuita, tra l'altro, la facoltà (a) di determinare, oltre al prezzo di emissione, i termini entro i quali l'aumento o gli aumenti di capitale potranno essere sottoscritti e versati dagli aventi diritto; (b) di stabilire la scindibilità o meno dell'aumento o degli aumenti di capitale (deliberando, pertanto, che, qualora l'aumento e/o gli aumenti di capitale deliberati non siano stati integralmente sottoscritti entro il termine di volta in volta all'uopo fissato, il capitale sociale risulti nondimeno aumentato di un importo pari

alle sottoscrizioni raccolte fino a tale termine); (c) di stabilire in genere termini e modalità ritenuti necessari o opportuni per l'esecuzione e la sottoscrizione dell'aumento di capitale e/o degli aumenti di capitale deliberati; e (d) di porre in essere qualsiasi formalità e/o adempimento richiesti dalla normativa applicabile affinché le azioni di nuova emissione rivenienti da detto aumento di capitale (o da detti aumenti di capitale) siano ammesse alla quotazione. b) di modificare l'art. 5.5 dello statuto sociale secondo il testo qui di seguito riportato, al fine di riflettere la delega testé conferita agli amministratori e di aggiornare lo stesso anche in relazione al parziale esercizio, da parte degli amministratori in forza della sopra citata delibera del Consiglio di Amministrazione del 21 luglio 2009, della delega di aumento del capitale sociale conferitagli ai sensi degli artt. 2443 e 2441 del codice civile con deliberazione dell'assemblea straordinaria dell'8 agosto 2007.

Al riguardo si riporta qui di seguito l'esposizione a confronto del testo dell'art. 5.5 vigente con evidenziazione delle parti che si propone di eliminare e/o modificare:

Testo Vigente	Testo Proposto
<p>5.5 Ai fini dell'aumento del capitale sociale, l'Assemblea straordinaria dei Soci può conferire al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 Cod. Civ., la facoltà di aumentare, in una o più volte, il capitale sociale fino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione.</p> <p>Con deliberazione assunta dall'assemblea straordinaria degli azionisti del giorno 8 agosto 2007 è stata attribuita al Consiglio di Amministrazione, ai sensi degli articoli 2443 e 2441 del codice civile, la facoltà di aumentare a pagamento il capitale sociale, in una o più volte, per il periodo massimo di cinque anni dalla data della suddetta deliberazione e per un ammontare nominale massimo fino ad un importo pari al 30% (trenta per cento) del capitale sociale nominale sottoscritto al momento della delibera di</p>	<p>5.5 Ai fini dell'aumento del capitale sociale, l'Assemblea straordinaria dei Soci può conferire al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 Cod. Civ., la facoltà di aumentare, in una o più volte, il capitale sociale fino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione.</p> <p>Con deliberazione assunta dall'assemblea straordinaria degli azionisti del giorno 8 agosto 2007 è stata attribuita al Consiglio di Amministrazione, ai sensi degli articoli 2443 e 2441 del codice civile, la facoltà di aumentare a pagamento il capitale sociale, in una o più volte, per il periodo massimo di cinque anni dalla data della suddetta deliberazione e per un ammontare nominale massimo fino ad un importo pari al 30% (trenta per cento) del capitale sociale nominale sottoscritto al momento della delibera di</p>

<p>delega (Euro 10.300.000,00), oltre l'eventuale sovrapprezzo, aumento da realizzarsi mediante l'emissione di numero massime 3.090.000 (tremilioninovantamila) di azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1,00 (unovirgolazerozero) ciascuna, previa verifica da parte del Consiglio stesso delle condizioni previste dalla legge, con facoltà per il Consiglio di determinare, quindi, nel rispetto della legge, il prezzo di emissione e con facoltà per il medesimo di: (i) riservare le azioni in opzione agli aventi diritto, e/o (ii) riservare le azioni, in tutto o in parte, a investitori istituzionali italiani o esteri, con conseguente esclusione del diritto di opzione, e/o (iii) riservare le azioni alla conversione di obbligazioni emesse da società italiane o estere e riservate ad investitori istituzionali italiani o esteri, con conseguente esclusione del diritto di opzione; con la precisazione che nelle ipotesi sub (ii) e (iii) il prezzo di emissione - sul quale, al momento dell'emissione, sarà richiesto il parere di congruità ex art. 2441 sesto comma cod. civ. - dovrà tenere conto dell'andamento del mercato in periodo non superiore ai sei mesi antecedenti e comunque nel rispetto di quanto previsto dall'ultimo periodo del sesto comma dell'art. 2441 cod. civ. Nell'ambito di tale facoltà, all'organo amministrativo è stata attribuita, tra l'altro, la facoltà di: determinare oltre al prezzo di emissione, i termini, entro i quali l'aumento o gli aumenti di capitale potranno essere sottoscritti e versati dagli aventi diritto; di stabilire la scindibilità o meno dell'aumento o degli aumenti di capitale; di stabilire in genere termini e modalità ritenuti necessari o opportuni. Il Consiglio potrà, pertanto, deliberare che, qualora l'aumento e/o gli aumenti deliberati non vengano integralmente</p>	<p>delega (Euro 10.300.000,00), oltre l'eventuale sovrapprezzo, aumento da realizzarsi mediante l'emissione di numero massime 3.090.000 (tremilioninovantamila) di azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1,00 (unovirgolazerozero) ciascuna, previa verifica da parte del Consiglio stesso delle condizioni previste dalla legge, con facoltà per il Consiglio di determinare, quindi, nel rispetto della legge, il prezzo di emissione e con facoltà per il medesimo di: (i) riservare le azioni in opzione agli aventi diritto, e/o (ii) riservare le azioni, in tutto o in parte, a investitori istituzionali italiani o esteri, con conseguente esclusione del diritto di opzione, e/o (iii) riservare le azioni alla conversione di obbligazioni emesse da società italiane o estere e riservate ad investitori istituzionali italiani o esteri, con conseguente esclusione del diritto di opzione; con la precisazione che nelle ipotesi sub (ii) e (iii) il prezzo di emissione - sul quale, al momento dell'emissione, sarà richiesto il parere di congruità ex art. 2441 sesto comma cod. civ. - dovrà tenere conto dell'andamento del mercato in periodo non superiore ai sei mesi antecedenti e comunque nel rispetto di quanto previsto dall'ultimo periodo del sesto comma dell'art. 2441 cod. civ. Nell'ambito di tale facoltà, all'organo amministrativo è stata attribuita, tra l'altro, la facoltà di: determinare oltre al prezzo di emissione, i termini, entro i quali l'aumento o gli aumenti di capitale potranno essere sottoscritti e versati dagli aventi diritto; di stabilire la scindibilità o meno dell'aumento o degli aumenti di capitale; di stabilire in genere termini e modalità ritenuti necessari o opportuni. Il Consiglio potrà, pertanto, deliberare che, qualora l'aumento e/o gli aumenti deliberati non vengano integralmente</p>
---	---

sottoscritti entro il termine di volta in volta all'uopo fissato, il capitale risulti aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte fino a tale termine, essendo nella loro facoltà stabilire la scindibilità o meno dell'aumento o degli aumenti di capitale da essi deliberati.

sottoscritti entro il termine di volta in volta all'uopo fissato, il capitale risulti aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte fino a tale termine, essendo nella loro facoltà stabilire la scindibilità o meno dell'aumento o degli aumenti di capitale da essi deliberati.

Il Consiglio di amministrazione, in data 21 luglio 2009, in parziale attuazione della delega conferita all'organo amministrativo giusta delibera dell'assemblea straordinaria dei soci in data 8 agosto 2007, ha deliberato di aumentare il capitale sociale, in via scindibile, mediante emissione a pagamento, con eventuale sovrapprezzo, di massimo numero 1.000.000,00 (unmilione virgola zero zero), azioni ordinarie, godimento regolare, del valore nominale di Euro 1,00 (uno virgola zerozero) ciascuna, e così per massimi nominali Euro 1.000.000,00 (unmilione virgola zero zero), da offrire in opzione a coloro che risulteranno essere azionisti della società alla data di inizio del periodo di sottoscrizione, in proporzione al numero di azioni possedute. Qualora entro la data fissata dal Consiglio di amministrazione il deliberato aumento di capitale non fosse integralmente sottoscritto, il capitale stesso si intenderà comunque aumentato per un importo pari alle sottoscrizioni raccolte.

Con deliberazione assunta dall'assemblea straordinaria degli azionisti del giorno 12 novembre 2011 è stata attribuita al Consiglio di Amministrazione, ai sensi degli articoli 2443 e 2441 del codice civile, la facoltà di aumentare a pagamento il capitale sociale, in via anche scindibile, in una o più volte, per il periodo massimo di cinque anni dalla data della suddetta deliberazione e per un ammontare

	<p><u>massimo di Euro 15.000.000,00 (euro quindicimilioni), oltre l'eventuale sovrapprezzo, aumento da realizzarsi mediante l'emissione di azioni ordinarie, prive del valore nominale in un numero da definirsi in considerazione del prezzo di emissione, con godimento regolare, previa verifica da parte del Consiglio stesso della sussistenza e del rispetto delle condizioni previste dalla legge, con facoltà per il Consiglio di (a) determinare, quindi, nel rispetto della legge, il prezzo di emissione e (b): (i) riservare le azioni in opzione agli aventi diritto, e/o (ii) riservare le azioni, in tutto o in parte, a investitori istituzionali di natura finanziaria e/o industriale, siano essi italiani o esteri, con conseguente esclusione del diritto di opzione, e/o (iii) riservare le azioni rinvenienti dall'aumento di capitale al servizio di un prestito obbligazionario convertibile; e/o (iv) riservare le azioni alla conversione di obbligazioni emesse da società italiane o estere e riservate ad investitori istituzionali italiani o esteri, con conseguente esclusione del diritto di opzione.</u></p> <p><u>Il tutto con la precisazione che nelle ipotesi sub (ii), (iii) e (iv) il prezzo di emissione - sul quale, al momento dell'emissione, sarà richiesto il parere di congruità ex art. 2441 sesto comma del codice civile - dovrà tenere conto dell'andamento del mercato in periodo non superiore ai sei mesi antecedenti e comunque nel rispetto di quanto previsto dall'ultimo periodo del sesto comma dell'art. 2441 del codice civile. Nell'ambito di tale facoltà, all'organo amministrativo viene attribuita, tra l'altro, la facoltà (a) di determinare, oltre al prezzo di emissione, i termini entro i quali l'aumento o gli aumenti di capitale potranno essere sottoscritti e versati dagli aventi diritto; (b) di stabilire la</u></p>
--	--

	<p><u>scindibilità o meno dell'aumento o degli aumenti di capitale (deliberando, pertanto, che, qualora l'aumento e/o gli aumenti di capitale deliberati non siano stati integralmente sottoscritti entro il termine di volta in volta all'uopo fissato, il capitale sociale risulti nondimeno aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte fino a tale termine); (c) di stabilire in genere termini e modalità ritenuti necessari o opportuni per l'esecuzione e la sottoscrizione dell'aumento di capitale e/o degli aumenti di capitale deliberati; e (d) di porre in essere qualsiasi formalità e/o adempimento richiesti dalla normativa applicabile affinché le azioni di nuova emissione rivenienti da detto aumento di capitale (o da detti aumenti di capitale) siano ammesse alla quotazione.</u></p>
--	--

c) di conferire al Consiglio di Amministrazione - e per esso al Presidente – ogni potere occorrente per adempiere ad ogni formalità necessaria affinché l'adottata delibera sia iscritta nel Registro delle Imprese, accettando e introducendo nella medesima le modificazioni, aggiunte o soppressioni, formali e non sostanziali, eventualmente richieste dalle Autorità competenti e/o approvate in sede di delibera assembleare e per provvedere in genere a tutto quanto richiesto, necessario o utile per la completa attuazione della delibera, anche a mezzo di speciali procuratori dai medesimi designati.

d) di conferire mandato al Consiglio di Amministrazione - e per esso al Presidente - ad avvenuta conclusione delle operazioni, di procedere al deposito del testo aggiornato dello Statuto contenente l'indicazione dell'ammontare del capitale sociale raggiunto.

***** **

3. Proposta di modifica dell'art. 26.12 dello Statuto Sociale; Delibere inerenti e conseguenti

In occasione dell'assemblea straordinaria del 16 maggio 2011 l'Assemblea ha provveduto a modificare l'art. 26.13 dello Statuto inserendovi la previsione che in caso di nomina di Sindaci per integrazione del Collegio Sindacale necessaria per la cessazione dalla carica di taluno dei suoi componenti, l'assemblea provvede alla nomina senza applicazione del meccanismo di cui all'art. 26.8. dello Statuto (meccanismo del voto di lista).

Tale previsione supera a tutti gli effetti le disposizioni del vigente art. 26.12. di cui pertanto se ne propone l'abolizione con conseguente rinumerazione dell'art. 26.13 che diventerà appunto il nuovo articolo 26.12.

Testo Vigente	Nuovo da abrogare
26.12 L'Assemblea che dovrà provvedere alla nomina dei Sindaci effettivi e supplenti necessari per l'integrazione del Collegio ai sensi dell'art. 2401 Cod. Civ., dovrà scegliere tra i nominativi della lista al quale apparteneva il Sindaco cessato dall'incarico.	26.12 L'Assemblea che dovrà provvedere alla nomina dei Sindaci effettivi e supplenti necessari per l'integrazione del Collegio ai sensi dell'art. 2401 Cod. Civ., dovrà scegliere tra i nominativi della lista al quale apparteneva il Sindaco cessato dall'incarico.

Milano, 10 Ottobre 2011

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Canio Giovanni Mazzaro